

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL  
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

---

Codice **CIFRA:SIS/DEL/2018/** \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Intesa ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 38/2014 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera" (Rep. Atti 250/CSR del 21/12/2017). Recepimento.**

**Il Presidente della Giunta sulla base dell'istruttoria svolta dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue:**

**Premesso che:**

- il d. lgs. 4 Marzo 2014, n. 38 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 Marzo 2014 n. 67 ) con oggetto *“Attuazione della Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria transfrontaliera (nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro)”* è finalizzato a garantire ai pazienti la libertà di scegliere il luogo di cura in un qualsiasi Paese dell'Unione europea, facilitando l'accesso ad una assistenza sanitaria transfrontaliera equa, sicura e di elevata qualità e promuovendo la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze nazionali sull'organizzazione dei propri sistemi sanitari. In particolare:
  - a) l'art. 4 prevede che *“l'Assistenza sanitaria transfrontaliera è prestata, nel territorio nazionale, nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano ed in conformità ai principi di universalità, di accesso alle cure di elevata qualità, di equità e solidarietà...”*. Tali principi sono necessari per garantire che i pazienti abbiano fiducia nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, condizione indispensabile per realizzare la mobilità dei pazienti e conseguire un elevato livello di protezione della salute che ciascuno Stato è chiamato a dare attuazione a questi principi nell'ambito della propria legislazione.
  - b) l'art. 8, comma 5 richiama il principio di equità, laddove prevede: *“I pazienti che si avvalgono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera godono degli stessi diritti di cui avrebbero beneficiato se avessero ricevuto tale assistenza in situazione analoga nel territorio nazionale”*; in Italia l'ambito di applicazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera è costituita dai Livelli essenziali di assistenza (LEA), previsti dal D. Lgs n. 502/92 e definiti con DPCM 12/01/2017 recante *“Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del D. Lgs 30/12/1992 n. 502”*;
  - c) l'art. 9, comma 2, lettera a) individua i casi in cui l'assistenza sanitaria transfrontaliera è sottoposta ad autorizzazione preventiva per esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte o richiede l'utilizzo di una infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella *diagnostica strumentale*;
- il d.lgs. 38/2014 all'art. 19 comma 3 prevede che *“Al fine di assicurare la più ampia omogeneità delle garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sul territorio nazionale, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta apposite linee guida volte ad implementare in particolare quanto previsto dagli articoli 4 e 5, dall'articolo 7, commi 6 e 7; dall'articolo 8, commi 6 e 7; dall'articolo 9 commi 2, 5 e 6, dall'articolo 10, dall'articolo 11, comma 3 e dall'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4. Le predette linee guida esplicitano altresì in quali casi si applica il presente decreto, attuativo della direttiva 2011/24/UE, e in quali il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009, chiarendo la differenza tra i rispettivi regimi, con particolare riferimento alla situazione degli italiani all'estero”*.

- con nota prot. AOO\_081/1182 del 26/03/2014 l'allora Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia aveva fornito alle Aziende Sanitarie le prime indicazioni per l'attuazione del suddetto d.lgs. 38/2014;
- con successiva nota prot. AOO\_081/1490 del 14/04/2014 lo stesso Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria aveva inoltrato alle Aziende Sanitarie la nota informativa prot. 0010299-P-10/4/2014 del Ministero della Salute — Direzione Generale della Programmazione Sanitaria in materia di assistenza transfrontaliera;
- nella seduta del 21 Dicembre 2017 (Rep. Atti 250/CSR) è stata sancita l'intesa, tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante le "**Linee guida in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera**" ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 38/2014;
- nelle suddette linee guida sono indicate le prestazioni oggetto di autorizzazione preventiva di cui all'art. 9 comma 8 del d.lgs. 38/2014 ricomprese nell'emanando decreto ministeriale recante "*Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva*" sul quale è stata già sancita l'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14/12/2017 (Repertorio Atti n.: 228/CSR del 14/12/2017).

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art.9, comma 8, del citato D. Lgs. 4 Marzo 2014 n. 38, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo;

**Ritenuto di:**

- non doversi avvalere in prima istanza della suddetta facoltà, considerata anche la posizione geografica non di confine della regione Puglia rispetto agli altri stati UE e fermo restando il monitoraggio degli impatti della mobilità transfrontaliera sul Servizio Sanitario Regionale, ad oggi ancora trascurabili;

**Per quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:**

- recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante "*Linee guida in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera*" (Rep. Atti n. 250/CSR del 21 dicembre 2017), allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS pubblici del Servizio Sanitario Regionale di garantire una puntuale ed omogenea applicazione delle suddette linee guida da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, così come indicato in dettagli nelle suddette linee guida;

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k), della L.R. 04/02/1997, n. 7

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguenza proposta del presidente;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi li legge;

**DELIBERA**

1. di **approvare** quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
2. di **recepire** l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante "Linee guida in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera" (Rep. Atti n. 250/CSR del 21 dicembre 2017), allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
3. di **dare mandato** ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli IRCCS pubblici del Servizio Sanitario Regionale di garantire una puntuale ed omogenea applicazione delle suddette linee guida da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, così come indicato in dettagli nelle suddette linee guida;
4. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**Il Segretario della Giunta**  
(Carmela MORETTI)

**Il Presidente della Giunta**  
(Michele EMILIANO)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie.

IL Responsabile P.O.

(Rocco Cisternino ) \_\_\_\_\_

Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche


( Vito Bavaro) \_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti

(Giancarlo Ruscitti ) \_\_\_\_\_

Il Presidente della Giunta regionale

( Michele Emiliano ) \_\_\_\_\_



**REGIONE  
PUGLIA**